



COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA DI TRENTO

P.zza Marconi, n° 1 – C.A.P. 38018
Tel. 0461/586936 – Fax 0461/586968
P.I. 00149120222

Prot. n° 2197

Molveno, 11 giugno 2007

ORDINANZA 16/2007

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di regolamentare le attività professionali di particolare rumorosità, a tutela della quiete e salute pubblica nonché dell'immagine turistica della località e di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 che prevede per il Comune la facoltà di prescrivere misure atte a ridurre al minimo le emissioni acustiche e a disciplinare le fasce orarie nelle quali esercitare le attività rumorose;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m. e il decr. leg.vo 13 luglio 1994, n. 480;

VISTO il D.P.G.P. 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. ed in particolare l'articolo 11 il quale prevede la possibilità di autorizzare lo svolgimento di attività temporanee quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dalle norme richiamate dall'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, nel rispetto delle misure prescritte dal Comune per ridurre al minimo le emissioni acustiche e delle fasce orarie individuate per poter esercitare tali attività;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.;

ATTESO che la presente è assunta a salvaguardia della quiete e salute pubblica e al fine di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

ORDINA

1. sul territorio del Comune di Molveno l'esercizio di attività rumorose, secondo quanto in premessa specificato, è consentito **dal giorno 25 giugno 2007 al giorno 09 settembre 2007 solo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00**, salvo quanto diversamente disposto nei punti successivi;
2. l'utilizzo dei macchinari particolarmente rumorosi, quali compressori, demolitori, martelli pneumatici, frattazzatrici, magli, escavatori ecc., è consentito, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, salva diversa e specifica autorizzazione e solo se i macchinari sono conformi ai relativi certificati di omologazione e comunque tali da garantire il minor rumore possibile;

DISPONE

- la pubblicazione della presente su tutti gli albi comunali e la massima pubblicità con altri mezzi idonei a cura del Messo Comunale;
- di affidare alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Municipale la tutela e l'osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- che ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa, in ragione della gravità e dell'eventuale reiterazione della violazione, determinata dal Sindaco nella misura compresa tra € 50,00 ed € 300,00;
- che in caso di violazione, della presente ordinanza saranno adottate oltre alle sanzioni amministrative, anche le sanzioni penali dell'art. 659 codice penale;
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo comunale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.

IL SINDACO

Nicolussi geom. Paolo
